

STATUTO

MEDIATORI LINGUISTICI INTERCULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS CORSO VITTORIO
EMANUELE 200

Numero REA: SS - 217642

Codice fiscale: 02948900903

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 70032/39990 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa sociale denominata:
**"MEDIATORI LINGUISTICI INTERCULTURALI SOCIETA' COOPERATI-
VA SOCIALE"** essa potrà operare anche sotto la sigla **"ME-
LICOOPSOCIALE"**.

La sede è fissata nel Comune di Sassari all'indirizzo ri-
sultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello
stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.
L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici
anche in altre località.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060
potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche
prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel
presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e at-
tuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e
quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni
stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto

compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto

per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-
peratori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del-
la società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-
tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-
turtati, al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione.

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale intende perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-
le dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività in-
dicate all'art. 7 del presente statuto finalizzato all'inseri-
mento lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto
previsto dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n°
381 e successive modifiche, nonché le finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio
2017, n. 112.

In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di
procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire
agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni
per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al mi-
glioramento delle loro condizioni economiche, sociali e pro-
fessionali.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento fra i soci cooperatori.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività commerciali e/o di servizi e quelle previste dall'articolo 1, della legge 381/91, e nell'articolo 17, comma 1, del d.lgs 112/2017 che abbiano ad oggetto le seguenti attività:

- Accoglienza personalizzata per nuovi immigrati, sportello filtro per individuare e indirizzare l'immigrato in difficoltà.
- Gestire case di accoglienza per persone in difficoltà, studenti, immigrati.
- Corsi alfabetizzazione della lingua Italiana.

	- Corsi di lingue e mediazione linguistica nel dopo scuola.	
	- Disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche per tutelare il regolare soggiorno degli stranieri.	
	- Laboratorio artistico, artigianale e creativo.	
	- Organizzazione di attività culturale, concerti, manifestazioni, convegni, seminari, incontri e dibattiti.	
	- Organizzazione di gite per far conoscere il territorio italiano.	
	- Organizzazione di viaggi turistici all'estero.	
	- Servizi d'assistenza diretta alla persona, babysitter, badante, colf, OSS.	
	- Servizi di manutenzione, giardinaggio e pulizia d'ambienti, locali, abitazioni.	
	- Servizio accoglienza e orientamento per donne e famiglie in difficoltà.	
	- Servizio d'accompagnamento presso le istituzioni pubbliche e private.	
	- Servizio di informazione ed orientamento legale, sociale e sanitario.	
	- Servizio di catering multietnico per attività culturali nel territorio e nelle aziende.	
	- Servizio di domanda/offerta di lavoro come intermediari linguistici-culturali tra datore di lavoro e lavoratore.	
	- Servizio di mediazione linguistico culturale nelle scuole.	

	le, ospedali, carceri, tribunali, case d'accoglienza, istitu-	
	zioni pubbliche e private.	
	- Traduzione interpretariato e asseverazione documen-	
	ti.	
	- Progettazione attività culturali per far conoscere	
	le diverse etnie presenti nel territorio.	
	- Progetti di formazione professionale.	
	- Progetti di educazione alla multiculturalità nelle	
	scuole.	
	- Progetti di alfabetizzazione della lingua Italiana.	
	- Progettazione di corsi di formazione per favorire l'in-	
	serimento mirato nel mondo lavorativo.	
	- Progetti innovativi per creare e sviluppare opportunità	
	di lavoro.	
	- Progettazione di percorsi di ricerca, studi e analisi	
	sul tema dell'immigrazione.	
	- Progetti d'inserimento mirato per stranieri nelle scuo-	
	le, università e corsi specialistici.	
	La società potrà curare la qualificazione dei propri soci at-	
	traverso la partecipazione a corsi professionali istituiti e	
	organizzati da enti pubblici mediante l'utilizzo di finanzia-	
	menti previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed eu-	
	ropea.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevo-	
	lative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie	

	per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile	
	e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti	
	necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, così in breve potrà porre in essere operazioni mobi-	
	liari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie,	
	compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a	
	favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà assu-	
	mere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti,	
	anche con la qualifica di impresa sociale aventi scopo analogo	
	od affine al proprio.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dai soci.	
	La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la parte-	
	cipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545 <i>septies</i> del codice civile, previa delibera da parte	
	dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto	
	sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo conti-	
	nuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i	
	quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di presta-	
	zione da instaurare.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i	
	diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso,	
	troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti	
	norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore	
	ed in particolare rispettando le prescrizioni di cui alla Leg-	
	ge n° 381 del 1991 secondo quanto previsto dall'art. 111 <i>sep-</i>	

	ties disp. att. del codice civile.	
	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge	
	Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito	
	dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve es-	
	sere posta in liquidazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge	
	381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone	
	svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che	
	siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinen-	
	ti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professio-	
	nale, possano partecipare direttamente ai lavori della Coope-	
	rativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'ar-	
	te o il mestiere corrispondenti alla specialità della Coopera-	
	tiva e abbiano maturato una capacità professionale nei settori	
	definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	

11 di 43

	Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita socia-	
	le ma non ha diritto di voto nelle assemblee.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consi-	
	glio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti	
	previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-	
	siche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla	
	cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione	
	nella società.	
	1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in	
	un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci vo-	
	lontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul la-	
	voro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da ef-	
	fettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammini-	

	strazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci	
	volontari non concorrono alla determinazione dei costi di ser-	
	vizio, fatta eccezione per gli oneri di cui sopra.	
	1.4 Soci Fruitori: sono persone fisiche o giuridiche, che usu-	
	fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Coo-	
	perativa.	
	2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi	
	e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le so-	
	cietà per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli	
	articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la	
	Legge n° 59/92.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-	
	stico dovranno prevedere il principio della parità di tratta-	
	mento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto pre-	
	visto dall'art. 2545-bis del codice civile.	

14 di 43

	i seguenti dati ed elementi:
	a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risul-
	ti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
	fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professio-
	nali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di
	posta elettronica, fotocopia di un documento valido di ricono-
	scimento;
	b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e co-
	dice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il no-
	minativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti
	con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della
	eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui
	all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore
	rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in
	conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamen-
	to;
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo
	né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Re-
	golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
	Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini

	che verranno indicati dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello	
	statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo

	periodo della Cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabili-	
	sce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale che non può comunque superare il limite di 5	
	(cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della Cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-	
	riore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordina-	
	ri.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di for-	
	mazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperati-	
	va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	

	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presen-	
	te statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	

amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di

	lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione	
	davanti al tribunale competente.	
	ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,	
	alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio coope-	
	ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di	
	scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutuali-	
	stico, si risolverà alla data di delibera dell'organo ammini-	
	strativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutua-	
	listico, si risolverà a far data dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di esclusione.	
	ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei re-

	quisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso,	
	conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo	
	111-octies delle disposizioni attuative.	
	La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modali-	
	tà, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art.	
	4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislati-	
	va in materia.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	

che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro duecentocinquanta (duecentocinquanta);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente

	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono in-	
	divisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite	
	tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-	
	le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice	
	civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nel-	

	la quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutua-	
	listico in conformità con il carattere di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-	
	gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Coopera-	
	tiva entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima	
	della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui	
	si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del ter-	
	mine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno	
	risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 22 - RISTORNI	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristorno.	

	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:	
	a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per	
	il perseguimento dell'oggetto sociale;	
	b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti	
	della Cooperativa;	
	c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per	
	iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per	
	la Cooperativa;	
	d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;	
	e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Coope-	
	rativa.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e	
	versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli	
	amministratori.	
	ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dell'utile netto destinandolo:	
	a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	

	b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal-	
	le leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);	
	d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al ca-	
	pitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto di-	
	vieta di distribuire i dividendi in misura superiore;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leg-	
	gi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici	
	ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve	
	darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con let-	
	tera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a	

pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni

dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - lo scioglimento della società;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno

	1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida	
	stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	- la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	
	- le modificazioni dello statuto;	
	- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	

	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scio-	
	glimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in	
	seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favo-	
	revole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente	
	statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote	
	sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria specia-	
	le si rinvia all'art. 13) del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	

tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-
ferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consi-
glio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea
stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i
non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti
presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-
stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-
ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-
tazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Am-
ministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero
determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-
tivo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di

	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente e un Vice - Presidente.	
	Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, all' organo di controllo o revisore, se nomi-	
	nati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed l' organo di	
	controllo o revisore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	

	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	

dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 35/a

COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre mem-

	bri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio	
	sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del	
	collegio stesso.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o	
	sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o	
	sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo	
	contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabi-	
	li iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli	
	artt. 2406 e 2407 cod. civ.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Articolo 35/b	
	REVISORE CONTABILE	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di	
	nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.)	
	il controllo contabile della società può essere esercitato da	
	un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministe-	

	ro della giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato	
	decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste	
	dall'art. 2399 cod. civ..	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta della decisione dei soci di approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	cisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del	
	capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-	
	sexies cod. civ.	
	SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 36 - SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	nonché nei seguenti casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordina-	
	ria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	

	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-	
	sto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-	
	to.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti	
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recede-	
	re.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità preva-	
	lente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla coope-	

43 di 43